

BANCA DEL TEMPO DI SAN MINIATO

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione di promozione sociale denominata ""BANCA DEL TEMPO DI SAN MINIATO", libera e autonoma associazione democratica di cittadini, enti locali e associazioni, fondata per fini di utilità sociale e senza scopo di lucro.

L'associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti per legge.

Essa, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aderire ad altre associazioni ed affiliarsi ad altri Enti o stabilire convenzioni con essi.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in San Miniato in Via Giolitti, 21, loc. Ponte a Egola

Art. 2 bis – Finalità

L'Associazione ha come scopo la promozione di iniziative atte a favorire lo scambio di servizi ed attività tra persone, al fine di valorizzare i rapporti umani solidali e le competenze e i saperi di ognuno. L'Associazione si propone di attivare forme di auto-aiuto nella comunità per rinvigorire le relazioni sociali e consentire una più appagante articolazione dei tempi di relazione, di lavoro, di svago e di cura, nell'ambito di una più ampia politica di recupero e valorizzazione della qualità dei tempi di vita personale e sociale.

L'associazione può promuovere scambi anche con enti pubblici o con altre organizzazioni non profit, purché rimanga inalterata la filosofia dello scambio tra pari.

Possono essere svolte attività sociali verso terzi anche senza prevedere restituzione del tempo impiegato per i servizi resi.

Art. 3 – Modalità di funzionamento

Nelle forme di scambio attivate tra i soci non sono previste transazioni di denaro. L'unità di quantificazione e di misura è il tempo calcolato in ore e mezz'ore. E' ammessa la circolazione di denaro unicamente per il rimborso, previamente concordato, delle spese sostenute e documentate. Possono essere oggetto di scambio tutte le attività che non abbiano le caratteristiche del rapporto professionale, che non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato (le attività oggetto di scambio dovranno mantenere una frequenza occasionale e dovranno essere rese sotto forma di aiuto o consiglio al richiedente, che divide col prestatore d'opera la responsabilità dell'attività effettuata).

Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutte le persone, gli enti e le associazioni, che ne condividano le finalità. Il Consiglio Direttivo decide l'ammissione dei soci che ne facciano richiesta, dopo un colloquio volto a verificare la condivisione degli scopi e delle modalità operative dell'Associazione.

Nella richiesta l'aspirante socio dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D. Lgs 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

All'atto dell'ammissione il socio s'impegna al versamento della quota di iscrizione annuale nella misura fissata dall'Assemblea, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e gratuite.

L'associazione può in caso di particolare necessità, e solo in parte, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto o dai regolamenti o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata per lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Il socio interessato ha 30 giorni di tempo per presentare le sue giustificazioni e chiedere una seconda delibera.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione ha carattere libero e volontario.

I soci sono tenuti:

Al rispetto dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Al pagamento della tessera e delle quote annuali fissate dall'assemblea ordinaria.

I soci hanno diritto a:

partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto durante l'assemblea e, se assenti, con diritto di essere rappresentati da un altro socio tramite delega scritta. Nessun socio può avere più di 5 deleghe.

Art. 6 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 7 – L'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti gli iscritti in regola con le quote annuali.

I suoi compiti sono:

approvare il bilancio consuntivo annuale;

eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo

indicare le linee di sviluppo dell'Associazione e operare le scelte fondamentali;

deliberare sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercitare la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con il presente statuto;

approvare eventuali modifiche allo Statuto;

sciogliere l'associazione e devolverne il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci;

L'Assemblea è convocata con lettera scritta o posta elettronica almeno 7 giorni prima della data di convocazione;

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e ogni due anni per la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e ogni volta che ne faccia richiesta almeno il 25% dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; delibera in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei voti. La seconda convocazione può avere luogo 30 minuti dopo la prima.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse di norma con voto palese. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare fino a 5 deleghe in sostituzione di un socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dall'estensore.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri scelti tra gli associati. I Consiglieri restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo ha la funzione di garantire lo svolgimento dei lavori di segreteria, di deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci, di sciogliere eventuali contenziosi formati tra i soci e di mantenere la corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti decide il Presidente.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 10 – Mezzi finanziari

La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa ed è costituito da:

- da quote e contributi dei soci;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- proventi per prestazioni di servizi vari a soci e a terzi;
- da iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento

L'Associazione potrà esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, in via puramente marginale, osservando la normativa del diritto tributario e le vigenti leggi in materia.

Art. 11 – Bilancio

L'esercizio sociale dura dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile; entro la stessa data il Consiglio predispone anche il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 12 – modifiche statutarie

Eventuali modifiche allo Statuto verranno decise dai soci nel corso di un'Assemblea straordinaria con il voto positivo di almeno i 2/3 dei soci regolarmente iscritti sia presenti che rappresentati.

Art. 13 – scioglimento dell'associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. In ogni caso tali beni non possono essere suddivisi tra i soci.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale e enti morali con finalità civili e sociali similari, o di enti pubblici; è assolutamente esclusa la devoluzione ai soci o ad altri enti con scopo di lucro.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.